



Sentenza n. 143 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella

decisione del 19 maggio 2026, deposito del 23 luglio 2026

comunicato stampa del 23 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 227 del 2025

parole chiave:

CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)- MINISTRO DELLA GIUSTIZIA –
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

disposizioni impugnate:

-art. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237

disposizioni parametro:

-artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza

Nel corso della definizione del procedimento pendente sulle richieste di cooperazione della Corte penale internazionale in merito all'arresto di Osama Elmasry Njeem, successivamente liberato e rimpatriato in Libia, la Corte di Appello di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli **artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale (c.d. Statuto di Roma) e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio**. Le disposizioni censurate disciplinano, rispettivamente, le attribuzioni del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (art. 2), le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria (art. 4), l'applicazione della misura cautelare ai fini della consegna (art. 11) e la procedura prevista per quest'ultima (art. 13).

Ad avviso del rimettente, la suddetta normativa, in quanto «non prevede che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse **anche a seguito di diretta trasmissione** delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale», **impedisce l'adempimento degli obblighi di cooperazione con la CPI quando il Ministro della giustizia non abbia egli stesso provveduto tempestivamente alla trasmissione degli atti**.

In ordine all'ammissibilità delle questioni, disattendendo le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che non vale ad escludere la **rilevanza** delle questioni l'obiezione secondo cui le disposizioni che la rimettente sospetta di illegittimità costituzionale avrebbero già trovato applicazione nel giudizio principale e la Corte d'appello di Roma, pronunciandosi il 21 gennaio 2025 tanto sulla convalida dell'arresto quanto sullo *status detentionis* del ricercato, avrebbe consumato «[i]l dovere di provvedere e il correlato potere decisorio». Il giudice *a quo*, invero, è chiamato a definire il procedimento anche alla luce degli atti sopravvenuti e dell'evoluzione della vicenda processuale: nonostante la liberazione del ricercato e l'impossibilità di una eventuale riconsegna, **le disposizioni censurate rivestono importanza cruciale nel percorso argomentativo che la Corte rimettente è chiamata a compiere, apparendo in ogni caso rilevanti ai fini della decisione sul merito della consegna.**

Del pari, l'ordinanza di rimessione, in punto di **non manifesta infondatezza**, dà atto puntualmente delle lacune della normativa vigente, escludendo altresì la praticabilità di un'appagante **interpretazione adeguatrice**.

Nel merito, la Corte ha dunque proceduto ad esaminare prioritariamente le questioni relative agli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, riguardanti il ruolo del Ministro della giustizia e le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria, ritenendole **fondate in riferimento all'art. 11 Cost.**, che esprime l'apertura internazionale della Costituzione italiana, **e all'art. 117, primo comma, Cost.**, quest'ultimo in relazione allo **Statuto di Roma**.

Il funzionamento della Corte Penale Internazionale, infatti, nata per la promozione della pace e della giustizia fra le Nazioni, **poggia sulla cooperazione degli Stati**, che costituiscono le "braccia" e le "gambe" di questa peculiare giurisdizione. Rispetto a tale modello, recepito dallo Statuto di Roma, gli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 risultano distonici, poiché attribuiscono al Ministro della giustizia **un ruolo privo di qualsivoglia forma di delimitazione sostanziale e processuale**. La legge, pur obbligando il Ministro a eseguire senza ritardo le richieste della CPI, non ne colloca il *modus agendi* nell'alveo di una sequenza procedimentale in cui i tempi sono predeterminati in modo stringente e le ragioni di un eventuale diniego siano, in termini altrettanto immediati, esterne.

Viceversa, **l'attuazione del principio di leale collaborazione richiede proprio che l'operato del Ministro si traduca in scelte esplicite e controllabili, ossia nell'obbligo dello stesso non solo di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, ma altresì in quello di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego**, legate al ricorrere di ipotesi eccezionali. Queste ultime devono essere identificate nella tutela dei diritti costituzionali preminenti, quali i principi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'identità costituzionale della Repubblica. La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, **salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.**

Sono, invece, dichiarate non fondate le questioni concernenti gli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012 in riferimento a tutti i parametri evocati dalla rimettente. La procedura per la

consegna, ivi delineata, si limita a disciplinare le attività riservate al Procuratore generale e alla Corte d'appello, senza dare àdito di per sé ad alcuna antinomia con l'obbligo pattizio di cooperazione, posto che la lesione di quest'ultimo è determinata dalla sola disciplina generale di cui agli artt. 2 e 4.

Sophia Albertini